6.4.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuove attività extra agricole assicurando un carattere di innovatività in particolare per quelle attività previste dall'Accordo di Partenariato.

Saranno sostenute le seguenti tipologie di investimento:

1. Investimenti innovativi per attività di servizi alla persona per le aree rurali;
2. Investimenti innovativi in attività di comunicazione che prevedono l'utilizzo e lo sviluppo delle tecnologie ICT.
3. Investimenti per attività di servizi a tutti i settori dell'economia rurale compreso il settore forestale;
4. Investimenti in attività finalizzate al turismo rurale compresa la ristorazione ed negozi di prodotti locali;
5. Investimenti finalizzati alle attività di catering, trasporto locale, servizi di gestione del verde, servizi per le aree protette;
6. Investimenti per attività artigianali ed in particolare per quelle che valorizzano le risorse forestali locali.

L'azione è finalizzata micro e piccole imprese che rappresentano il tessuto produttivo principale delle aree rurali. La presenza di imprese vitali e operanti in settori diversificati ma integrati tra loro costituisce uno degli obiettivi del piano poiché contribuisce a rafforzare le economie rurali, a valorizzare le conoscenze e le produzioni locali attraverso l'offerta di beni e servizi sia sul mercato locale, sia sui mercati nazionali ed internazionali. Inoltre, contribuisce a migliorare la qualità della vita delle comunità locali ed in particolare la rivitalizzazione del mercato del lavoro nelle aree rurali per i giovani, le donne e disoccupati derivanti dalla chiusura di imprese legata alla crisi.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale concesso in conformità delle regole de minimis

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

Raccomandazione della commissione del 2003/361/Ce riguardante la definizione di attività economica e di microimprese s.m.i.

Regolamento (UE) 1305/2013, articolo 45.

Beneficiari

Micro imprese e piccole imprese, persone fisiche. La sede dell'investimento deve essere in area D.

Microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese non agricole.

Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione le voci di spesa elencate all'art. 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla diversificazione in attività extra-agricole:

1. ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;
2. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
3. acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
4. spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2 precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità non superiori al 10%.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. elaborare un piano di sviluppo dell'impresa su un periodo di 5 anni nel quale dettagliare il quadro degli investimenti ed i vantaggi conferiti all'azienda agricola. Il periodo di 5 anni deve tener conto anche dei tempi necessari all'amministrazione per effettuare i controlli relativi alla verifica della realizzazione del piano e funzionali al pagamento dell'ultima quota di premio.
2. impegnarsi a mantenere le attività extra agricole presentate per un periodo di 5 anni a partire dalla data di entrata a regione delle attività e di completamento del piano di sviluppo aziendale;
3. attività mirate a produrre prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato;
4. rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti per le attività presentate;
5. la localizzazione dell'impresa deve essere nelle aree D molisane.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno verificati dal comitato di sorveglianza ed inseriti nei bandi.
L'attuazione avverrà per bandi pubblici. I principi che guideranno la definizione dei criteri di selezione sono:

1. redditività economico-finanziaria del piano di impresa nel tempo e, laddove pertinente, anche rispetto alla remuneratività degli investimenti;
2. qualità del piano aziendale e grado di innovazione degli investimenti proposti soprattutto rispetto alle politiche energetiche ed all'uso delle ICT;
3. localizzazione degli interventi in aree con maggiori svantaggi o montane;
4. opportunità di creazione di lavoro;
5. valutazione costi/benefici dei servizi/attività create.

Il sistema di punteggio a supporto dei criteri di selezione prevedrà una soglia minima per l'accesso ai benefici.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 60% nelle aree montane; 40% nelle altre aree.

Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 "aiuti de minimis". L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I massimali sono quelli previsti dai pertinenti regolamenti sul de minimis. Il limite minimo è stabilito pari a 20.000 euro di contributo pubblico e questo in quanto con livelli di contributo inferiori non si avrebbe una vera incisività sull'avvio dell'attività e di contro si aumenterebbero di molto i costi legati alle istruttorie amministrative.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano deve contenere:

1. lo stato della situazione iniziale dell'azienda,
2. le tappe e gli obiettivi di sviluppo,
3. gli investimenti previsti;
4. i risultati attesi ed in particolare quelli in relazione alla creazione di nuove opportunità di lavoro;
5. i vantaggi per l'azienda agricola;
6. elementi relativi ai costi/benefici degli investimenti finanziati.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Le attività extra agricole coperte dalla misura sono:

1. attività finalizzate al turismo rurale compresa la ristorazione ed negozi di prodotti locali;
2. attività di catering, trasporto locale, servizi di gestione del verde, servizi per le aree protette;
3. attività artigianali;
4. attività di produzione e trasformazione di prodotti non agricoli per il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di diversa origine;
5. attività di servizi alla popolazione rurale ed a tutti i settori dell'economia rurale;
6. attività che prevedono l'utilizzo e lo sviluppo delle tecnologie ICT

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'identificazione dei rischi legati all'implementazione della misura ha tenuto conto di quanto contenuto nel Piano di Azione nazionale per la riduzione del tasso di errore, redatto con l'organismo Pagatore AGEA e negli audit effettuati dalle istituzioni europee, nazionali e regionali. I rischi emergenti sono i seguenti:

1. la verificabilità dei requisiti di primo insediamento all'atto della domanda e degli impegni sottoscritti dai giovani tra cui: attuazione del piano aziendale entro i 36 mesi; acquisizione qualifica agricoltore attivo entro 18 mesi; acquisizione capacità professionali entro 36 mesi e avvio piano aziendale entro 9 mesi dalla concessione;
2. il rispetto dell'impegno di mantenere l'attività per 5 anni successivi alla concessione dell'aiuto;
3. la gestione della rendicontazione da parte dei beneficiari;
4. la congruità dei costi e la correttezza dei tre preventivi;
5. la selezione dei beneficiari e delle aree;
6. l'adeguatezza delle informazioni e del sistema informativo;
7. il doppio finanziamento;
8. tipologia di impegni poco controllabili;
9. correttezza delle attività di controllo.

Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono:

1. Analisi del sistema di gestione e delle procedure adottate nella programmazione 2007-2013 e loro revisione.
2. Utilizzo ed aggiornamento delle tabelle (prezziari regionali) di riferimento per le spese ammissibili con limiti massimi di spesa quale strumento di verifica della correttezza dei preventivi o delle voci di spesa presentate.
3. Acquisizione prezziari ufficiali delle ditte e della camera di commercio ed attuazione di una scontistica del 25% al fine di verificare la ragionevolezza delle offerte riportate nei preventivi;
4. Verifiche, attraverso il SIAN, dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità sia dei beneficiari, sia delle aree;
5. Verifiche ex-post su un campione di aziende;
6. Utilizzo dello strumento informatico VCM predisposto dall'organismo pagatore AGEA per

verificare la controllabilità degli impegni previsti nella misura o nei bandi.

7. Formazione degli operatori regionali responsabili delle procedure di selezione pubblica;
8. Formazione dei soggetti utilizzati per i controlli ex-post;
9. Supervisione e verifica delle attività dei controllori;
10. Linee guida per i beneficiari relativamente alle procedure di selezione pubblica, spese eleggibili e modalità di rendicontazione finalizzate a rendere più semplice e trasparente il controllo amministrativo;
11. Audit interni sul controllo amministrativo prima del rilascio dei pagamenti;
12. Definizione di costi semplificati laddove emergano condizioni di forte aumento dei costi amministrativi per il controllo e la verifica della ragionevolezza dei costi

Valutazione generale della misura

Sulla base delle esperienze passate, i rischi su evidenziati si ritengono di livello basso in quanto attraverso gli strumenti informativi forniti dall'Organismo pagatore ed i controlli ex-post si riesce a ridurre il tasso di errore. Rimane di livello moderato il rischio della congruità dei costi rispetto alle spese ammissibili. Tuttavia, la regione ha avviato la predisposizione di modalità procedurali di verifica della correttezza dei preventivi sia in termini di concorrenza, sia di importi attraverso il confronto con i prezziari ufficiali delle ditte fornitrici o delle camere di commercio applicando ad essi una scontisti pari al 25%.

Attraverso tale azione di mitigazione il rischio si riduce nuovamente riportando la situazione, nel complesso, ad un basso rischio di errore.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi singoli interventi

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi singoli interventi

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi singoli interventi

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi singoli interventi

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Vedi singoli interventi

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Vedi singoli interventi

Settori di diversificazione interessati

Vedi singoli interventi

1.1.1.1. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna